

Estradizione e diritti umani

Riflessioni sulla sentenza della High Court inglese nel caso Assange

di Mario Serio

professore di diritto privato comparato presso l'Università di Palermo

Sommario: 1. La capacità permeante dei diritti umani nella giurisprudenza inglese e la persistente rilevanza della giurisprudenza europea - 2. Il primo procedimento giudiziario inglese riguardante Julian Paul Assange - 3. La richiesta di estradizione di Julian Paul Assange da parte del governo statunitense all'autorità giudiziaria inglese: il procedimento davanti alla Magistrates' Court - 4. Il rinnovato clima culturale in tema di estradizione nella cultura giuridica di common law - 5. Il procedimento in grado di appello dell'autunno del 2021 davanti alla High Court - 6. Concise riflessioni finali.

1. La capacità permeante dei diritti umani nella giurisprudenza inglese e la persistente rilevanza della giurisprudenza europea.

Il progresso del fenomeno giuridico, inteso nella specifica accezione della sua attitudine a porsi in condizioni di ascoltare, recepire, governare le istanze sociali contemporanee e di rimodulare la precedente struttura normativa, può acconciamente misurarsi in diretto rapporto con l'apertura degli ordinamenti attraverso i quali esso trova espressione e disciplina verso orizzonti di idee e di concezioni dai quali possa direttamente dipendere sia l'evoluzione collettiva sia quella individuale. Evoluzione la cui tipica modalità di manifestazione si riflette nel generale miglioramento della condizione umana, in particolare sotto forma di esaltazione dei connotati di dignità, rispetto, irrobustimento della persona e dei suoi diritti fondamentali. È così, pertanto, che il terreno guadagnato a livello planetario dalla tutela di quella essenziale categoria giuridica sussunta nella espressione “diritti umani” si va sempre più espandendo, almeno in termini di elevamento al rango di materia di imprescindibile conoscenza teorica ed altrettanto centrale attuazione pratica, in tal modo finendo con l'influenzare il grado di prestigio e credibilità di ogni sistema giuridico. Al tempo stesso, la conformazione dei sistemi ordinamentali stessi ai parametri definitivi dei diritti umani diviene ormai coefficiente valutativo delle fattispecie variamente sottoposte al vaglio giurisdizionale. Il diritto inglese non sfugge certo a questa propizia ondata di attenzione verso la rivalutazione delle sfere inviolabili della persona umana, come si è in altra recente occasione avuto modo di ricordare¹. Si tratta di un dato incoraggiante nella esatta misura in cui esso appare in grado di fronteggiare, sminuendolo, il possibile effetto disgregante rispetto ad un patrimonio esteso di principi a tutela dei diritti umani della fuoriuscita del Regno Unito dal perimetro dell'Unione Europea. Quel che si può, pertanto, anticipare in via generale è che la lingua parlata dal *common law* britannico nei suoi diversi elementi formativi attrae sempre in sé il tema in questione: di volta in volta, tuttavia, gli esiti di questa dichiarata sensibilità possono divergere in relazione alle concrete circostanze come la complessa vicenda su cui questo studio è incentrato non potrà nascondere.

Il fuoco della ricerca, infatti, si dirigerà verso la lunga e travagliata serie di procedimenti giurisdizionali che, con molteplici riverberi transnazionali, avviati, e di recente conclusi, nei confronti del giornalista di nazionalità australiana Julian Paul Assange². In ognuno dei passaggi di tali procedimenti che hanno portato, infine, all'accoglimento della sua richiesta di estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti d'America perché ivi risponda di diciotto capi di accusa collegati all'acquisizione ed alla rivelazione in rete di materiale informativo giudicato attinente alla sicurezza

¹ Si può vedere M. Serio, *Il coordinamento tra gli articoli 8 e 10 Cedu in una recente pronuncia della Supreme Court inglese*, in *Giustizia Insieme*, 25 maggio 2022, visibile al seguente link <https://www.giustiziainsieme.it/it/news/92-main/costituzione-e-carte-dei-diritti-fondamentali/2333-il-coordinamento-tra-gli-articoli-8-e-10-cedu-in-una-recente-pronuncia-della-supreme-court-inglese>.

² Sul numero on line del 26 luglio 2022 di questa Rivista è apparso un articolo di E. Zucca, *Il caso di Julian Assange. È giusto incriminare e per cosa? Quando informare il pubblico a tutela della democrazia si trasforma in attacco ostile*.

nazionale dello stato richiedente l'estradizione adeggiata, con differenze di accenti e qualificazione, l'ampio tema del rispetto dei diritti umani, in special modo riguardato nella sua speculare portata impediante, o al contrario compatibile con, l'accoglimento dell'istanza.

2. Il primo procedimento giudiziario inglese riguardante Julian Paul Assange

L'illustrazione che seguirà è rivolta alla enucleazione degli aspetti più nettamente riconducibili alla inerenza delle pronunce succedutesi nel tempo al rispetto dei diritti della persona, quali si esprimono in plurime declinazioni, come la libertà di espressione e di informazione, la tutela della sua salute fisica e mentale, il diritto a trattamenti detentivi né inumani né degradanti. Quel che va immediatamente segnalato è il mai mancato rinvio, come cornice normativa di basilare riferimento, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950, infine trasposta nell'ordinamento inglese attraverso lo *Human Rights Act* del 1998, entrato in vigore nel primo anno del presente millennio. Nelle distinte occasioni in cui la giurisprudenza inglese si è occupata della posizione del giornalista con riguardo alle accuse mossegli in altri ordinamenti si è determinato un intreccio con altre fonti normative di immediata rilevanza ai fini della pronuncia, ma anche di esse, in quanto riferibili sovente a nuclei concettuali di derivazione europea, appare imprescindibile l'esame nella presente cornice euro-unitaria.

Il primo momento di confronto dell'ordinamento inglese con fonti esterne, e con le loro riproduzione in atti normativi estranei al proprio ambito territoriale, si ebbe allorché, nel dicembre 2010, l'autorità svedese con funzioni di pubblica accusa (in inglese la *Swedish Prosecution Authority*) chiese all'autorità giudiziaria inglese l'arresto di Assange, sulla base di un ordine internazionale emesso in virtù della decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea, poi trasfusa nel 2003 a fini esecutivi nello *Extradition Act* inglese, con riguardo ad imputazioni di molestie e violenza sessuale ai danni di due cittadine scandinave. La questione che occupò le corti inglesi fu quella della inquadrabilità dell'ufficio di procura svedese all'interno del plesso delle autorità giudiziarie legittimanti la richiesta di mandato di arresto europeo (*European Arrest Warrant*) previsto, in particolare, dall'art. 6 della decisione quadro del 13 giugno 2002, secondo cui la richiesta deve essere proposta dall'autorità giudiziaria nazionale competente ad emettere, ai sensi della legge di quel paese, il mandato stesso.

La *Supreme Court*, adita “*per saltum*” (“*leap frog*” secondo il lessico di *common law*), con sentenza adottata con la maggioranza di cinque a due (dissenzienti Lord Mance, autore di una robustamente argomentata “*dissenting opinion*” e Lady Hale) del 30 maggio 2012³ di conferma di quella della *High Court*, ritenne che l'autorità svedese procedente in quanto titolare dell'azione penale ricadesse nella categoria degli appartenenti alle autorità giudiziarie legittimate a procedere con le richieste di mandato d'arresto europeo. La principale cura della *Supreme Court* nell'affrontare il caso fu quella della ricerca di un criterio interpretativo della decisione quadro accettabile da parte di tutti gli Stati Membri, lasciando da canto, come sottolineò l'allora Presidente Lord Phillips, i diversi canoni ermeneutici interni. In particolare, fu dato credito alla “*ratio decidendi*” della nota sentenza della Corte europea di giustizia del 16 giugno 2005 nel caso Pupino⁴ che fissò i principi applicabili in materia di coordinamento tra legislazione domestica e decisione quadro stabilendo che “nell'applicare la legge nazionale, i giudici degli Stati Membri chiamati alla relativa interpretazione devono effettuarla in quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro onde ottenere il risultato atteso e così conformarsi alla disposizione dell'art. 34.2(b) del Trattato dell'Unione Europea”. Norma, quest'ultima, che a propria volta stabilisce che le decisioni quadro vincolino gli Stati Membri quanto al risultato da conseguire, pur lasciando questi ultimi liberi in ordine alle forme ed ai metodi. Le decisioni quadro stesse non implicano effetti diretti. La maggioranza della *Supreme Court*, ciascuno dei cui giudici diede vita a proprie autonome opinioni in considerazione dell'importanza del caso, dopo aver proceduto ad un certosino lavoro esegetico delle disposizioni della decisione quadro afferenti alla individuazione della nozione di “autorità giudiziaria”, si mostrò propensa ad accedere al principio di proporzionalità come strumento risolutivo dei dubbi interpretativi correlati, sotto il profilo della stretta inerenza della locuzione in esame all'intero tessuto della decisione quadro 2002/584 e non con riguardo della concreta

³ (2012) UKSC 22.

⁴ C-105/03.

incidenza della opzione interpretativa alla singola fattispecie in cui viene agitata la questione dell'eseguibilità del mandato d'arresto. Il che vale quanto dire che uniforme e costante debba essere l'individuazione della ragione giustificatrice della disposizione, la quale, conformemente al generale spirito che anima la decisione quadro, va intesa nel senso della maggiore inclusione possibile nel perimetro definitorio di tutte le autorità nazionali comunque interessate, in ragione della varia competenza in materia, al procedimento destinato a sfociare nell'emissione (e successiva esecuzione) del mandato. Sotto questo profilo fu riconosciuta la piena appartenenza dell'autorità svedese procedente al plesso contrassegnato con l'espressione inglese “*judicial authority*”.

La notazione di maggior rilievo della pronuncia va indirizzata alla sua chiara vocazione ad innestarsi in un circuito argomentativo il cui perno è dato dal riconoscimento, aperto e generoso, della necessità che anche l'attività interpretativa di norme di diritto interno degli Stati Membri dell'Unione Europea, quale nel 2012 era ancora il Regno Unito, soggiace al rigoroso coordinamento con l'apparato normativo europeo. Tuttavia, il felice presagio avrebbe avuto un'applicazione parziale negli effetti e limitata nel tempo nella vicenda Assange, come di seguito si vedrà.

3. La richiesta di estradizione di Julian Paul Assange da parte del governo statunitense all'autorità giudiziaria inglese: il procedimento davanti alla Magistrates' Court.

La originaria richiesta di estradizione di Assange in Svezia non ebbe concreto seguito in quanto egli non si consegnò all'autorità giudiziaria svedese trovò rifugio dal giugno 2012 presso l'ambasciata dell'Ecuador a Londra: nel frattempo i processi a suo carico nel paese scandinavo si erano conclusi con la prescrizione quanto a tre ipotesi delittuose e con la mancata prosecuzione dell'azione penale in relazione al restante. La sua permanenza nella sede diplomatica si protrasse fino all'11 aprile 2019, allorquando fu arrestato a causa della violazione – sulla liceità delle cui modalità di accertamento e sui mandanti delle relative operazioni captative è in corso un procedimento penale in Spagna cui accenna la prima delle decisioni di seguito illustrate – di disposizioni riguardanti la legge inglese sulla libertà condizionata (il *Bail Act* del 1976) e condannato da una corte inglese ad una pena detentiva in carcere di cinquanta settimane. Da allora egli si trova ininterrottamente in una situazione di custodia nelle carceri inglesi per effetto della proposizione, in data 6 giugno 2019, da parte del governo statunitense di una richiesta di estradizione rivolta al Regno Unito con riguardo a numerosi capi d'accusa, frutto anche della giustapposizione di imputazioni suppletive succedutesi nel tempo, aventi ad oggetto, in sintesi: il concorso in condotte tendenti ad acquisire o ricevere voluminosi supporti informatici racchiudenti informazioni riservate; il tentativo, frutto di accordi illeciti, di ottenere informazioni segrete attraverso atti di pirateria informatica; la pubblicazione di documenti confidenziali contenenti dati identificativi di persone innocenti, esposte al rischio della propria sicurezza e della libertà di fornire informazioni agli Stati Uniti d'America ed ai loro alleati, compresi cittadini afgani ed iracheni, giornalisti, esponenti religiosi, appartenenti ad associazioni a difesa dei diritti umani e dissidenti politici di regimi repressivi. L'ammissibilità della richiesta di estradizione fu per la prima volta esaminata, secondo le regole poste dall'*Extradition Act* inglese del 2003, dal Giudice distrettuale Vanessa Baraitser della *Westminster Magistrates' Court*, pronunciatisi il 4 gennaio 2021 al termine di udienze protrattesi per numerose settimane. Plurimi sono stati gli aspetti di cui la sentenza si è occupata, non solo sul piano della delibazione del merito delle accuse mosse dal governo americano, ma anche, ed è il punto di maggior interesse per il presente studio, in relazione ai principi ispiratori della verifica delle condizioni legittimanti l'estradizione in termini prognostici del trattamento carcerario nel paese richiedente. La giudice di primo grado ha negato, innanzitutto, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 4 del trattato di estradizione del 2003 vigente tra Stati Uniti e Regno Unito, norma espressamente invocata dalla difesa dell'estradando, secondo cui l'estradizione stessa è preclusa nell'ipotesi che i delitti per il cui perseguimento sia chiesta siano politici (“*political offense*”): nella specie, la Corte ha escluso, sulla base di un esame dei precedenti, che vi fosse la prova che il trattato costituisse, a favore dell'imputato, fonte di diritti spendibili in senso ostativo alla richiesta di cui si dice. In particolare, ha svolto un ruolo di sicuro rilievo la sentenza del 2006 della *High Court* nel caso *Norris*⁵, in cui fu posta l'opinione tendente ad attribuire

⁵ *The Queen on the application of Ian Norris v The Secretary of State for the Home Department* (2006) EWHC 280 (Adm).

al Trattato del 2003 la portata di una riforma ad ampio raggio di effetti (“*a wide-ranging reform of the law*”), la cui piena estrinsecazione è compito dell'autorità giudiziaria dello stato destinatario della richiesta di estradizione promuovere, piuttosto che comprimere. La giudice ha poi proseguito dichiarando soddisfatte le condizioni prescritte dalla sezione 78, nei vari paragrafi che la compongono, dello *Extradition Act* che esige la completezza documentale ai fini dell'accogliibilità dell'istanza e la riconducibilità delle imputazioni all'area delle specifiche categorie ammesse sotto il particolare profilo della loro configurabilità e concreta previsione anche alla stregua dell'ordinamento inglese.

I punti di maggior interesse della sentenza attengono, per la loro piena coerenza con l'oggetto della ricerca, alla compatibilità della richiesta di estradizione con una serie di libertà e diritti fondamentali incapsulati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950, poi trasposta nello *Human Rights Act* inglese del 1998. Speciale attenzione è stata dedicata alla conciliabilità della estradizione richiesta con la natura dell'attività giornalistica prestata dall'imputato e, in ultima analisi, con le garanzie conferite dall'art. 10 CEDU in tema di libertà di espressione. Questione di intuitivo significato basilare nella prospettiva difensiva. Tuttavia, la *Magistrates' Court* non ha ravvisato ragioni ostative da questo punto di vista, grazie al ricorso – pur espressamente contestato dai difensori di Assange che hanno negato o almeno sminuito il carattere vincolante del precedente di cui si sta per dire – ad una pronuncia del 2011 della *House of Lords* nel caso *Shayler*⁶ ed all'autorevole opinione di un campione del pensiero giudiziario liberale inglese, il compianto Lord Bingham of Cornhill⁷, che si espresse nel senso che tanto nella normativa interna di recepimento quanto nell'economia dell'art. 10 citato il diritto alla libera espressione intellettuale, pur rivestendo somma importanza, non ha le caratteristiche di un diritto assoluto, ossia svincolato da possibili limiti. E ciò poiché il suo effettivo esercizio implica l'assunzione di doveri e responsabilità e può essere assoggettato a quelle condizioni o restrizioni che si rivelino necessarie in una società democraticamente organizzata nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale e dell'ordine pubblico, onde prevenire la commissione di reati, tutelare i diritti altrui, impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via confidenziale. Sulla stessa scia si colloca, secondo la Giudice di primo grado, la decisione del 2016 della Corte europea dei diritti umani nel caso *Brambilla*⁸ in cui fu stabilito che, malgrado il ruolo vitale giocato in una società democratica dai giornalisti, essi non possano ritenersi sciolti, per il semplice fatto di esercitare la loro professione, dall'obbligo di rispettare il diritto penale comune. In un passaggio di somma delicatezza la sentenza inglese di primo grado delinea i tratti della tensione che riconosce come esistente tra il valore sociale della trasparenza ed il requisito della sicurezza che deve governare particolari categorie di affari: ulteriori, ed immancabili, profili di tensione si frappongono nei rapporti tra il diritto fondamentale della libera espressione a beneficio dell'informazione collettiva, titolare di un interesse qualificato alla conoscenza di abusi di potere pubblico anche in campo processuale e l'altro, di analogo matrice pubblicistica, di mantenimento del segreto su notizie aventi riflessi sulla sicurezza nazionale. Quest'ultima esigenza viene ancora una volta rappresentata attraverso le parole presenti nella menzionata opinione di Lord Bingham che sottolineano come la diffusione di notizie destinate al segreto di stato possano esporre a gravi rischi anche le persone che agli interessi nazionali cooperano anche se non cittadini. In questa cornice la *Magistrates' Court* ha reputato nociva per l'interesse alla sicurezza dello Stato richiedente l'estradizione la pubblicazione per esteso dei nomi degli informatori, consentendone l'identificazione e compromettendo, secondo la tesi statunitense, la loro incolumità.

Nella rassegna dei principii da tener in astratto presenti nell'opera di bilanciamento tra i valori prima richiamati, la Corte ha incluso anche quello alla verità, che, secondo la tesi difensiva, troverebbe riconoscimento sia a livello di diritto internazionale sia nell'ambito del diritto interno. La corte ha al contrario negato che un siffatto diritto rientri nell'area dei principii giuridici ospitati nel duplice livello, internazionale ed interno, appena indicato. Ed ancora, con una acrobazia logica, la stessa Corte, pur non potendo disconoscere la indubitabile professione da parte dell'imputato di opinioni politiche chiare, avallate da autorevoli ed indipendenti testimoni in giudizio, ha escluso la rilevanza

⁶ *Regina v Shayler* (2002) UKHL 11.

⁷ Autore del memorabile *The rule of law*, London, 2010.

⁸ *Brambilla and others v. Italy*, 23 giugno 2016 (Ricorso n. 22567/09).

della radice politica delle imputazioni per la sorprendente ragione che il governo statunitense, che le ha elevate, aveva agito in buona fede. È evidente il capovolgimento della base logica del ragionamento condotto in ordine ad uno dei temi con maggior capacità di condizionamento dell'esito dell'intero procedimento estradizionale: esso, infatti è stato discutibilmente spostato dall'asse dell'accertamento dell'intima essenza delle accuse, riguardate nel loro aspetto rapportabile all'impegno ed all'attività professionale di Assange (lato oggettivo) ed agli intenti dallo stesso coltivati (lato soggettivo), al piano sostanzialmente irrilevante, in quanto attinente ad una forma di presunzione “*iuris et de iure*”, della correttezza dell'organo della pubblica accusa, autentica e scontata pre-condizione di ogni procedimento penale. Ed ancor meno comprensibile si rivela questa operazione di recupero di un presupposto tipico e costante delle azioni penali con funzione escludente qualsiasi possibilità di obiettiva verifica della ricorrenza di una circostanza – la natura politica delle accuse mosse ai fini dell'extradizione – di per sé impediente l'accoglimento della richiesta dell'autorità procedente in uno stato straniero e richiedente l'extradizione. In realtà, è ostinato e ripetuto il rifiuto della *Magistrates' Court* di ravvisare qualsivoglia indice probatorio o almeno sintomatico della volontà dello Stato richiedente di agire per scopi confinanti nella indebita compressione di libertà fondamentali dell'estraddando: proprio per questo è martellante la riaffermazione della buona fede delle amministrazioni statunitensi seguite l'una all'altra nel corso degli anni (Presidenti Obama e Trump) ma unite da una, dalla Corte conclamata, purezza di fini.

Non più favorevole per la difesa delle ragioni di Assange è risultata la deliberazione, da parte della Giudice Baraitser, del delicato e diffuso argomento a lungo sviluppato in chiave di pretesa incompatibilità delle contestazioni formulate nei confronti del giornalista con le fondamentali disposizioni dell'art. 7 CEDU sostanziantisi nella affermata necessità della corrispondenza tra la concreta imputazione penale ed un'apposita previgente fattispecie legale astratta. Anche in questo caso è stata rigettata la prospettata violazione della previsione convenzionale. E ciò in ragione del valore attribuito a due precedenti giurisprudenziali, l'uno di carattere interno, l'altro risalente alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quanto al primo orientamento, si è ricordato che nel caso *Ullah* del 2004⁹ la *House of Lords*, grazie ad una rinomata opinione di Lord Steyn, si pronunciò nel senso che il test applicabile ai fini della decisione circa la violazione dell'art. 7 in questione debba essere affidato alla rigorosa prova di una sua plateale negazione (“*flagrant denial*”). Indirizzo, questo, a propria volta complementare ad una pronuncia del 1996 della Corte Edu in un caso riguardante proprio il Regno Unito¹⁰: in esso venne statuito che, anche nei sistemi giuridici di *common law*, nei quali è tipica l'attività di creazione giurisprudenziale in forma incrementale rispetto a situazioni originariamente non contemplate, l'art. 7 non possa essere interpretato come preclusivo della possibilità che si dia luogo ad un processo chiarificatore rivolto a reputare come oggetto di normazione sopravvenuta circostanze le quali, pur inizialmente non considerate, non potessero sin dall'origine giudicarsi imprevedibili. Secondo la Corte la doppia condizione si è rivelata soddisfatta, con la conseguente esclusione del “*flagrant denial*”, vieppiù ostacolato dalle solide garanzie offerte all'imputato dalla Costituzione statunitense ed in particolare dal quinto emendamento che proibisce la privazione della libertà personale se non in esito ad un giusto procedimento (la cosiddetta “*due process clause*”). Non dissimile, ossia sfavorevole alla tesi difensiva, è stata la sorte riservata all'argomento teso a dimostrare l'impossibilità, in caso di accoglimento della richiesta di estradizione, della celebrazione nel paese richiedente di un giusto processo: e ciò in forza della espressa convinzione della Giudice che sarebbero state adottate nella fattispecie le ordinarie garanzie costituzionali e processuali idonee ad assicurare all'imputato un'equa amministrazione di giustizia (“*fair trial*”). In particolare, la Corte si è mostrata soddisfatta circa l'efficacia garantistica posseduta dalla naturale attitudine del sistema giurisdizionale americano ad interpretare la legislazione vigente in modo da assicurare all'imputato il pieno rispetto dei suoi diritti costituzionalmente riconosciuti.

Superata di slancio ogni questione, direttamente incidente sul merito e sulla legittima sostenibilità delle accuse in un diverso ordinamento nei confronti di una persona che in una dichiarazione del 13 aprile 2017 l'allora capo della CIA, Mike Pompeo, descrisse come titolare di un servizio segreto non statale ed ostile¹¹, la *Magistrates' Court* ha, questa volta con sensibilità eccedente la soluzione di

⁹ *R (Ullah) v Special Adjudicator* (2004) AC 323.

¹⁰ *S.W. v. The United Kingdom* (1996) 21 E.H.R.R. 363.

¹¹ “*hostile non-state intelligence service*”.

semplici problemi formali e letterali, indirizzato la propria doverosa attenzione sul possibile soddisfacimento nel caso di specie delle condizioni pretese dalla sezione 91 della legge fondamentale inglese in materia di estradizione, lo *Extradition Act* del 2003, in precedenza ricordato. La norma stabilisce, infatti, che in senso ostativo alla pronuncia autorizzativa dell'extradizione deponga l'acclarata conclusione che essa, reagendo sulle condizioni fisiche e mentali dell'estraddando, si risolva in una misura ingiusta o atta ad opprimerlo¹². Al riguardo una prolungata, meticolosa, qualificata attività istruttoria è stata apprezzabilmente posta in essere, con esiti di essenziale importanza, dalla Corte. Le molteplici dichiarazioni rese in dibattimento da esperti hanno finalmente persuaso la Giudice della effettiva sussistenza delle condizioni dalla legge del 2003, elevate al rango di impedimenti assoluti all'extradizione sia per ciò che concerne la carcerazione preventiva nelle speciali strutture detentive utilizzabili nella fattispecie sia in ordine a quella successiva, nell'ipotesi di condanna al termine del processo. Un'accurata, e suffragata dall'evidenza di natura clinico-psichiatrica basata sull'osservazione di Assange e dall'attento soppesamento delle caratteristiche delle strutture carcerarie statunitensi, disamina da parte della *Magistrates' Court* ha portato la stessa a raggiungere una serie di ragguardevoli conclusioni. La prima di esse, di assorbente rilievo, riguarda l'esistenza di un elevato rischio adeguatamente dimostrato che l'imputato possa suicidarsi. Tale statuizione è stata direttamente dedotta dal fatto che gli impulsi al suicidio possano provenire dalla sua storia psichiatrica, piuttosto che da un atto volontario. La medesima evidenza scientifica è stata valorizzata dalla Corte nel senso che il rischio del compimento del suicidio non sembra scongiurabile da alcuna delle misure astrattamente adottabili. Sulla scorta di questi concatenati criteri di giudizio la sentenza del gennaio 2021 ha proclamato il carattere opprimente per l'imputato della sua estradizione negli Stati Uniti d'America. Nel porre a raffronto il consistente interesse pubblico a dare esecuzione agli impegni derivanti da obblighi internazionalmente assunti attraverso trattati e la durezza delle condizioni detentive nelle quali Assange avrebbe potuto versare, nonché del serio pericolo di deterioramento del suo stato mentale, possibilmente sfociante nell'impulso al suicidio (causalmente collegato alla malattia autistica da cui l'imputato era affetto) nel caso di accoglimento della richiesta di estradizione, la Corte ha deciso per l'applicazione dello sbarramento previsto dalla citata sezione 91 dell'*Extradition Act* ed il rigetto della richiesta di estradizione.

4. Il rinnovato clima culturale in tema di estradizione nella dottrina giuridica di common law.

Il procedimento per l'extradizione di Julian Assange svoltosi nel Regno Unito ha inevitabilmente incrementato il grado di interesse per la materia in considerazione della notorietà del protagonista, della rilevanza della vicenda per le sue ricadute istituzionali, delle categorie giuridiche implicate. Ed infatti, la dottrina di *common law*, ed in particolare quella nordamericana, si è impegnata nel lodevole compito, reso necessario dal forte impatto emotivo suscitato dalle condizioni in senso lato personali dell'estraddando, di procedere ad un reinquadramento storico-evolutivo dell'istituto, nel trasparente tentativo di non piegarlo ad obiettivi lontani ed incongrui rispetto alla sua odierna essenza ed eccessivamente avvinti a concezioni di politica giudiziaria divenute obsolete e, comunque, inattuali. Perché è proprio intorno alla riedizione teleologica dell'extradizione come mezzo convenzionale di cooperazione interstatale che nuove e mature riflessioni (di cui si offrirà una sommaria descrizione), di sicuro generate dal risalto del procedimento di cui si occupa il presente studio, sono provenute con proficuità di risultati, almeno dal punto di vista teorico. È utile precisare che i contributi scientifici che si stanno per illustrare sono stati redatti nella fase intermedia tra la celebrazione del primo e quella del secondo grado del giudizio davanti alla giurisdizione inglese.

Uno studio concentrato, dal punto di osservazione dell'ordinamento statunitense, sul complesso procedimento ed orientato a redimerlo dal latente vizio del preconcetto sfavorevole all'imputato, si prefigge di ripercorrere le tappe dell'origine dell'istituto dell'extradizione, aspirando a controllarne la perdurante spendibilità alla luce degli eventi sopravvenuti¹³. L'autrice rileva, non senza fondamento analitico, che gli albori dell'extradizione coincisero con una nobile tradizione di rapporti

¹² "...the physical or mental condition of the person is such that it would be unjust or oppressive to extradite him".

¹³ D. Johnson Restrepo, *Modern day extradition practice: a case analysis of Julian Assange*, in *Notre Dame J.Intn'l&Comp.L.*, 2021, 138 ss.

internazionali impostati su un sentimento di doverosità di comportamenti di reciproca collaborazione transnazionale di natura gratuita e solidale nonché di pura cortesia. In sostanza, prevaleva in questa fase originaria della vita e della prassi dell'istituto l'idea dello scambio disinteressato tra stati, ognuno dei quali metteva a disposizione dell'altro contraente i propri mezzi per consentirne l'attuazione del sistema di giustizia senza conseguirne un diretto vantaggio ed in assenza di una prospettiva di corrispettività. Nel corso del tempo, tuttavia, andò affermandosi, fino a mantenere il proprio radicamento anche contemporaneo, l'idea della contrattualizzazione del sistema, incentrato sul ripensamento della funzione dei trattati di estradizione, concepiti come mezzi attraverso i quali realizzare fini di politica interna degli stati sottoscrittori. In altre parole, si è assistito ad un'evoluzione dell'istituto, da strumento di occasionale soluzione di un contingente problema giudiziario di uno degli stati autori della convenzione a ragionato congegno di derivazione pattizia orientato a perseguire, attraverso lo scenario internazionale, linee di condotta e di indirizzo di preta marca domestica: e ciò tanto dal punto di vista degli interessi dello stato richiedente quanto da quelli dello stato ricevente la richiesta. Ora, non pare dubbio che siffatta riconsiderazione dei fondamenti politico-istituzionali dell'istituto ricalchi fedelmente le circostanze facenti corona al caso Assange anche nella logica britannica, sotto lo specifico angolo visuale, ad esempio, dell'esigenza – che sarebbe stata espressamente elevata al rango di motivo determinante nella sentenza di appello della *High Court*, come si avrà modo di vedere in seguito – di mantenere saldi i rapporti generali con l'altro stato e, in fondo, di consolidare ed accreditare, importando il modello punitivo straniero, nel proprio ordinamento l'esempio altrui. In effetti, l'intuizione appare propizia per dare l'esatto peso alla sentenza di primo grado nella (qualificante) parte in cui ha negato la conciliabilità con le attuali condizioni generali di Assange della prospettiva della detenzione statunitense: essa ha, infatti, fatto buon governo e retta applicazione di un precedente del 2012 in cui l'allora Segretario di stato inglese, e futuro primo ministro Theresa May, negò l'estradizione di un cittadino americano a cagione del suo stato di salute psichico, contrassegnato dalla sindrome di Asperger e da depressione. Proprio da tale precedente il contributo scientifico in parola traeva l'auspicio, sfortunatamente rimasto deluso, che il giudizio di impugnazione sarebbe stato definito con la conferma del rigetto di estradizione di Assange.

Un altro studio¹⁴ ha colto nel caso Assange materiale per sviluppare un fitto ragionamento circa l'influenza esercitata sulla richiesta di estradizione americana, e sul relativo modo di affrontarla da parte della giustizia inglese, dalla natura delle accuse formulate a suo carico e dalla condotta contestatagli in relazione alla professione svolta.

L'autore nota che il promovimento di un'articolatissima azione penale ai sensi dello *Espionage Act* del 1917, volto a reprimere atti in senso proprio di spionaggio (e, quindi, potenzialmente suscettibili di attentare alla sicurezza nazionale), ha per la prima volta nella storia legislativa colpito un editore giornalistico. Si nota parimenti quanto rari siano stati casi di utilizzazione del risalente testo normativo con riferimento ad ipotesi di diffusione di notizie riservate attraverso la stampa: appena quattro nel cinquantennio trascorso tra il 1958 ed il 2008. La somma e la correlazione di questi avvenimenti finisce con il gettare una luce infausta sull'iniziativa giudiziaria statunitense per la sua negativa tendenza a creare un'atmosfera di indiscutibile criminalizzazione a danno degli ordinari metodi di pratica della professione giornalistica e della sua basilare funzione informativa della collettività su fatti, episodi, contesti di inequivocabile interesse pubblico. Traspare, pertanto, chiaro il pericolo scaturente, in termini di minaccia all'incondizionato esercizio di libertà costituzionalmente garantite nell'ordinamento americano, sia dalla promozione delle gravi accuse ad Assange sia dalla conseguente richiesta di estradizione al Regno Unito.

Questo breve sguardo proiettato verso la dottrina testimonia circa l'espansione delle questioni connesse alla trattazione del procedimento di estradizione e la varietà dei valori che avrebbero dovuto esserne posti alla base ai fini della decisione finale.

5. Il procedimento in grado di appello dell'autunno 2021 davanti alla High Court.

¹⁴ E. Thompson, *Press freedom and the Espionage Act: a critical juncture*, in *Wash.U.J.L. & Pol'y*, 2021, 185 ss.

Il rigetto della richiesta di estradizione fondato, come visto, sulle conseguenze della carcerazione di Assange negli Stati Uniti è stato fieramente contestato dal governo richiedente, che nell'agosto 2021 si è rivolto per la riforma della sentenza della *Magistrates' Court* alla *High Court* in composizione collegiale (Giudici Burnett of Maldon e Holroyde) sulla base di cinque motivi di impugnazione, solo due dei quali (rispettivamente il secondo ed il quinto) sono stati accolti con la sentenza del 10 dicembre successivo.

Alla “*ratio decidendi*” che ha condotto al successo dell'appello va premessa una più diffusa illustrazione del sostrato giuridico su cui poggia, per quanto qui di interesse, la normativa racchiusa nel più volte citato *Extradition Act* inglese del 2003. Si è già visto che in primo grado era stato conferito rilievo dirimente, ai sensi della sezione 91 di tale legge, al rischio che l'extradizione, in quanto capace di influire negativamente sul quadro clinico e psicologico di cui Assange era portatore secondo quanto appurato in via istruttoria, avrebbe potuto agire da elemento induttivo del suicidio. Ed infatti, era stato ritenuto dal primo Giudice che l'extradizione, ferma restando la sua astratta concedibilità (ciò che eliminava qualsiasi dubbio circa la relativa legittimità: sussunta nel termine “*just*” usato legislativamente), potesse qualificarsi come “*oppressive*”, ossia come idonea a causare una grave forma di disagio o sofferenza mentale (“*hardship*”) discendente dalle condizioni fisiche o psicologiche dell'estradando nel contesto di un processo penale da affrontare in un paese straniero. La nozione adibita dalla Giudice Baraitser per stabilire la ricorrenza di una condizione opprimente era a propria volta presa a mutuo dalla puntuale definizione fornita da Lord Diplock in una decisione del 1978 della *House of Lords*¹⁵. Ed ancora, il rischio del suicidio era stato valutato come ostativo dell'extradizione in applicazione del principio fissato dalla *High Court* nel 2012¹⁶. Nel medesimo quadro al cui interno la *High Court* si è trovata ad intervenire in sede di impugnazione si colloca, per altro verso, un precedente del 2013 della Corte Edu nel caso *Babar Ahmad*¹⁷ in cui fu statuito che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di estradizione negli Stati Uniti d'America, non costituirebbe violazione dell'art. 3 della Convenzione europea del 1950 la detenzione in una prigione americana di massima sicurezza (*Administrative Maximum Security: ADX*) nonché l'irrogazione, dopo la condanna a seguito di giudizio, di speciali misure amministrative: circostanze, queste, che si sarebbero potute riproporre nella fattispecie.

Va ancora premesso che, contestualmente alla presentazione dei cinque motivi d'appello, il governo impugnante aveva depositato quattro cosiddette “assicurazioni” (“*assurances*”), ossia impegni formali riguardanti le modalità di esecuzione della pena in caso di eventuale estradizione e condanna negli Stati Uniti. Esse erano così concepite. Con la prima e la quarta si escludeva la possibilità che Assange fosse sottoposto a speciali misure restrittive di carattere amministrativo (*Special Administrative Measures: SAMS*) e detenuto, prima o dopo il processo, in un carcere di massima sicurezza (*ADX*). La seconda assicurazione consisteva nel garantire ad Assange, in caso di condanna, di acconsentire alla sua richiesta di scontare la pena in Australia, paese di cui è cittadino. Con la terza, infine, il governo richiedente si impegnava, nell'intero periodo in cui Assange fosse stato in regime di custodia cautelare negli Stati Uniti, a garantirgli adeguata assistenza medica e psicologica con personale specializzato in servizio nelle strutture carcerarie.

Su questi preliminari fondamenti fattuali nell'appello, nella parte che in questa sede interessa, si lamentava che: a) la sentenza impugnata, nella versione provvisoria fatta circolare tra le parti prima della sua definitiva pubblicazione, non si fosse curata di informare il paese richiedente dell'intendimento della Giudice di respingere l'istanza, così precludendo ad esso la possibilità di rendere le assicurazioni poi dedotte in sede di appello; b) ove fosse stato consentito all'appellante di produrre prima del deposito della sentenza le garanzie in seguito date, la Giudice non avrebbe potuto raggiungere le conclusioni cui era addivenuta circa i gravi rischi che l'extradizione è stato ritenuto trascinasse sulla salute mentale dell'imputato. Come anticipato, queste due doglianze sono state accolte con assorbimento delle restanti (su cui pure la *High Court* si è soffermata per confutarle).

¹⁵ Nel caso *Kakis v Cyprus* (1978) 1 WLR 782 in cui era stata negata l'extradizione di un imputato nello stato cipriota nel presupposto che la sua detenzione nel paese richiedente avrebbe provocato il disagio vietato dallo *Extradition Act*.

¹⁶ Nel caso *Turner v United States* (2012) EWHC 2426.

¹⁷ *Babar Ahmad v United Kingdom* (2013) 56 EHRR 1.

La prima riflessione cui i giudici d'appello hanno annesso rilevanza è stata nel senso che, come enfatizzato in un'apposita nota diplomatica depositata dall'appellante dopo la proposizione del gravame, innumerevoli volte nel passato centocinquennale dei rapporti tra i due stati il governo americano avesse esattamente adempiuto le promesse contenute nelle assicurazioni fornite, riconoscendo la somma importanza del mantenimento della parola data nell'economia delle reciproche relazioni sul piano internazionale: discorso, questo, che, secondo la *High Court*, era sufficiente a destituire di fondamento il timore, avanzato dalla difesa di Assange, dell'inosservanza degli impegni contratti. I Giudici di secondo grado hanno ulteriormente respinto l'argomento della tardività delle “assicurazioni”, proponibili anche in grado di appello, secondo quanto chiaramente enunciato in un precedente del 2020 della medesima *High Court*¹⁸. Né si poteva reputare che la produzione di tali documenti in una fase successiva del giudizio potesse nascondere, in difetto di qualsiasi elemento probante, intenti dilatori o puramente tattici. Del resto, la serietà degli impegni e la buona fede dello stato che li aveva solennemente sottoscritti si inseriscono in un contesto procedimentale sottratto al diritto dei rapporti tra privati ed attratto nella sfera pubblicistica, in quanto avente ad oggetto l'esecuzione di obbligazioni pattizamente assunte in un ambito internazionale ed orientate a garantire alla persona estradanda pienezza di appropriate garanzie di trattamento. In particolare le “assicurazioni” andavano qualificate secondo l'ordine concettuale che assegnava ad esse natura di obbligazioni internazionalmente valide ed efficaci del governo statunitense. Il ragionamento giudiziale si è poi spinto a considerare la sostanza principale dell'appello, imperniato sul peso delle assicurazioni nell'attuale grado di giudizio e su quello di cui avrebbe potuto godere se fosse stato consentito al governo richiedente di fornirle nel grado precedente. In effetti la *High Court* si inerpica lungo il crinale di un giudizio probabilistico e, sostituendosi virtualmente al primo giudice, giunge ad affermare che se il materiale sopravvenuto fosse stato devoluto alla sua cognizione, la conclusione finale sarebbe stata di certo differente. E ciò perché la combinazione tra i singoli segmenti integranti la quadruplica assicurazione esibiva in sé un carattere del tutto rasserenante circa la chiara insussistenza del rischio di suicidio. A questa certezza cospiravano le ripetute garanzie che le condizioni detentive non avrebbero presentato quelle gravi falle sottolineate in primo grado ed atte ad avallare la concreta ipotesi che esse avrebbero inciso sul complesso delle già compromesse condizioni psichiche di Assange, fungendo da detonatore delle già possedute pulsioni al suicidio. In altri termini, opina la *High Court*, una volta rimosso il timore che la detenzione, sia nella fase cautelare sia in quella, eventuale, espiatoria, sarebbe stata posta in essere in quei centri di massima sicurezza paventati dalla difesa dell'extradando, dal primo giudice apprezzati quali cause di aggravamento della severa prostrazione psicologica che affliggeva Assange, automaticamente sarebbero venute meno le cause genetiche di possibili gesti auto-afflittivi. In pratica, la nuova evidenza documentale, di cui era stato impossibile (anche a causa della censurata omissione da parte della *Magistrates' Court* della circolazione tra le parti del proprio progetto di sentenza: *judgment drafting*, come è nella tradizione del sistema giudiziario anglosassone) tener precedentemente conto, ha porto agli occhi dei Giudici di appello una rappresentazione più ricca e completa della realtà, tale che, per la sua decisiva imponenza, se fosse stata conosciuta anche in primo grado, la sentenza impugnata non avrebbe potuto raggiungere la conclusione secondo cui l'extradizione andasse negata in quanto verosimile fonte di concreto rischio per la vita dell'imputato o, più esattamente, di pericolo che il suo accoglimento avrebbe potuto esacerbare già latenti istinti suicidari. Il contenuto dispositivo della sentenza di appello si è, pertanto, esaurito nell'annullamento della prima sentenza ed il rinvio al giudice di primo grado perché, alla luce delle nuove risultanze, rinnovi il giudizio circa la (in)sussistenza di circostanze capaci di lasciar ritenere che la detenzione cautelare ed esecutiva di Assange avesse ai suoi danni carattere oppressivo ai sensi della sezione 91 dell'*Extradiction Act* del 2003. A rendere inequivoco il pensiero della *High Court* giova il capo finale del dispositivo della sentenza che suona nel senso che, ripercorso nella direzione obbligata e preconstituita appena descritta l'itinerario valutativo in relazione alle condizioni detentive di Assange, il giudice del rinvio avrebbe dovuto inviare gli atti, per l'emanazione dei provvedimenti esecutivi della sentenza di estradizione, al competente Segretario di Stato.

L'amaro epilogo del procedimento si è avuto il 14 marzo 2022 allorché un collegio della *Supreme Court* (composta da Presidente, Vice-Presidente e Giudice anziano, rispettivamente i Lord Reed, Hodge e Briggs) ha dichiarato inammissibile l'istanza della difesa intesa a conseguire l'autorizzazione

¹⁸ Nel caso *India v Dhir* (2020) EWHC 200 (Admin).

a proporre ricorso davanti alla stessa Corte: la ragione dichiarata e comune a numerosissime pronunce in sede di filtro è stata quella che l'eventuale ricorso non sarebbe stato in grado di prospettare una plausibile questione di diritto.

6. Concise riflessioni finali.

Non è solo la radicale differenza di esito a tracciare l'incolmabile solco che divide i giudizi, prima descritti, celebrati nei due gradi di giurisdizione inglese cui è stata sottoposta la richiesta di estradizione di Assange negli Stati Uniti d'America. Si può anzi dire che l'esito stesso costituisca l'effetto obbligato delle altre differenze strutturali, di spirito, di accostamento a categorie ineliminabili nella cultura giuridica contemporanea, quali i diritti fondamentali dell'Uomo, di metodo di ragionamento che la *Magistrates' Court* in composizione monocratica e la *High Court* in formazione collegiale hanno causalmente riversato nelle rispettive decisioni. Ed in questo diverso modo di concepire il nesso tra la materia dell'extradizione e l'universo di elementi, fattori, concezioni che dovrebbe orientare sia dal punto di vista tecnico sia da quello concorrente dell'alto senso politico risiedono i prodromi esplicativi della divaricazione delle pronunce. La stessa forma espositiva, oltre che, ovviamente, il genuino telaio contenutistico, delle due "*rationes decidendi*" ed il loro andamento argomentativo suffraga questa ferma persuasione.

Se si volesse correre l'azzardo, in ultima analisi suggerito dai limiti dell'indagine, di racchiudere in una sintesi descrittiva lapidaria le conclusioni dei due gradi di giudizio si potrebbe dire quel che segue. Il nobile affanno che ha percorso la lunga ed in alcuni drammatici passi sofferta scelta della Giudice Baraitser sembra aver conosciuto, al termine di un'analitica e ragionata rassegna dei motivi tendenti alla dichiarazione di accoglibilità sul piano dell'intrinseco merito delle imputazioni elevate nei confronti di Assange, un'unica direttrice di marcia: quella della commisurazione delle conseguenze inscindibilmente collegate, sul piano del trattamento tanto custodiale quanto penitenziario, alla globale considerazione dei molteplici aspetti che concorrono a formare la persona e la personalità del destinatario della misura. Inoppugnabili sono gli indici che avvalorano l'impressione. In primo luogo, la meditata indicazione, anche alla luce di precedenti e note esperienze individuali, dei caratteri contraddistintivi della natura e delle condizioni, dal punto di vista edilizio, logistico, sanitario, degli istituti detentivi destinati ad ospitare Assange. E già sulla base dei presupposti discendenti dall'analisi vengono motivatamente dedotte probabilistiche inferenze sul trattamento che dagli stessi è prevedibile attendersi in linea generale nei confronti dei detenuti. Ma l'analisi diviene più serrata e munita di logica consequenziale nei passaggi in cui meritoriamente si effettua il dovuto giudizio circa l'impatto che tali fattori naturalmente riscontrabili nei luoghi di custodia e pena avrebbero potuto determinare, secondo uno schema rigorosamente scientifico fondato su qualificate e dettagliate relazioni medico-psichiatriche, sulla persona estradanda, considerata in ogni frazione che ne compone l'interezza, inclusi i profondi ed accertati stati patologici. Ben si può affermare che la larghezza dello spettro della ricostruzione della complessiva figura umana e clinica di Assange non possa lasciar spazio ad un'interpretazione che nei limiti gli effetti semplicemente alle singole, specifiche strutture detentive. Sembra al contrario che il dato preminente che affiora dalla meticolosa analisi del primo Giudice sia quello della generica incompatibilità delle complessive condizioni del giornalista con lo stato detentivo in sé. Sembra, cioè, che la sentenza di primo grado abbia inteso rimuovere come fallace l'idea che il rischio che l'imputato possa togliersi la vita sia unicamente ragguagliabile ad un problema logistico (pur rilevante se condotto alle estreme e più dolorose conseguenze), per convergere convenientemente su quella che il vero tema della decisione fosse costituito dall'in sé della personalità di Assange, ossia da un'analisi introspettiva delle sue fragilità psicologiche che in realtà finivano con il dare vita ed a formare occasione del rischio del suicidio. Visione ariosa e profondamente innervata nei gangli della insopprimibile raffigurazione della persona umana come soggetto della considerazione che l'ordinamento in genere le riserva in ogni momento della sua vita. A questa privilegiata nozione di persona umana come epicentro del sistema giuridico è, alla fine, corrisposto il suo simmetrico inveramento sul piano della decisione di negare l'extradizione, dei principii propri della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del suo diritto vivente, prodotto dalla compenetrazione tra la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella degli Stati contraenti, tra i quali il Regno Unito. Ed

a tali principii in tensione funzionalista la *Magistrates' Court* ha mostrato di saper prestare fattiva ed utile adesione.

Ben diversa si presenta l'angusta angolazione nella quale ha scelto di collocarsi, con un non particolarmente lodevole minimalismo argomentativo, la *High Court*. Essa, infatti, mostra di aver imboccato una strada a senso unico, senza mai lasciarsi tentare dal dubbio di ampliare il proprio itinerario accedendo ad esempio al largo campo esplorato dal primo Giudice. Ed infatti, non può sfuggire l'operazione riduzionistica cui i giudici d'appello hanno posto mano nel manifesto intento di delimitare la questione da decidere alla mera, ulteriore proclamazione del valore politico degli accordi con lo stato richiedente e del rispetto di rapporti tra questo e lo stato estradante all'insegna della tradizionale fiducia reciproca. Così ridisegnata la questione, l'ha depurata di ogni implicazione ruotante attorno alla centralità della dignità umana e dell'umanità dei trattamenti privativi della libertà personale: ha, in sostanza, degradato a questione di stato (o di rapporti tra stati) una vicenda di stato e condizioni di una persona. È bastato alla *High Court* per concedere l'estradizione un grappolo di assicurazioni sul dove trattenere in stato detentivo Assange e non sul se autorizzarne la detenzione in un altro paese. I giudici d'appello si sono accontentati della promessa di trattamento sanitario del detenuto da parte del personale presente nella struttura carceraria, senza interrogarsi se le condizioni generalmente considerate di Assange potessero e dovessero o meno trovare sorveglianza e cura in un istituto di pena straniera. Le domande sono state eluse o si è data ad esse una risposta asfittica e ritagliata sul dichiarato desiderio di non interrompere una radicata catena di fedele collaborazione tra due stati che anche nel recente passato (ne è testimonianza il comune, irruento intervento del 2003 in Iraq con il corteo di perdite di vite umane che ne seguì) non ha dato prove affidabili e brillanti sull'intangibile terreno della tutela dei diritti umani. E la perpetuazione di questo malinteso ed esasperato sentimento di continuità di un'alleanza culturale – che merita di essere saggiata davanti alla Corte di Strasburgo nel presente caso – prima ancora che politica e bellica agita gli spettri che per fortuna continuano ad aleggiare dell'elevato pensiero sulla “*rule of law*” accreditabili al Professor Albert V. Dicey, fondatore del moderno costituzionalismo inglese¹⁹ ed al suo degnissimo erede in campo giurisdizionale, Lord Bingham²⁰. Ed all'agevolmente decifrabile esperanto delle parole di quest'ultimo non può che affidarsi un progetto auspice di rinvigorismento della *rule of law* e dei suoi vasti riflessi sulla scena universale del diritto e dei diritti umani: “*The law must afford adequate protection of fundamental human rights*”²¹.

¹⁹ *An introduction to the study of the Constitution*, London, 1885.

²⁰ *The rule of law*, cit.

²¹ *Op.ult.cit.*, pag. 66.